

glorie, si è costretti a costruirli appunto in luoghi difficili e scoscesi, dove perciò sono più probabile sventure, che colpiscono gli operai. Sotto questo punto di vista adunque io vorrei che la Commissione accettasse l'emendamento; tanto più che in tal modo la legge, la quale è abbastanza severa contro l'industria e contro gli industriali, offrirebbe loro anche qualche vantaggio, e perderebbe quel carattere odioso, che potrebbe avere pel complesso delle sue disposizioni. Se mi sono riferito al regolamento della Sicilia si è perchè, come la Camera comprenderà, dei 400,000 operai, che sono addetti alle miniere in tutta l'Italia, ben 266,000, secondo le statistiche presentate dalla Commissione, appartengono alle miniere della Sicilia.

Un'altra considerazione poi voglio sottoporre alla Commissione ed alla Camera.

Noi abbiamo avuto assicurazione dal ministro che quanto prima saranno presentati altri disegni di legge, che dovranno regolare tutta la materia mineraria. Ma io domando: in quale disegno di legge potrebbe entrare questa questione?

Certamente non nel disegno di legge sui consorzi obbligatori; non nel disegno di legge sulla proprietà delle miniere. Quindi mi parrebbe opportuno che in quest'occasione, anche a tutela della sicurezza degli operai, il Governo accettasse questo mio emendamento, che riuscirebbe di non lieve vantaggio alla industria degli zolfi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morelli.

Morelli-Gualtierotti, relatore. La Commissione ha introdotto nell'articolo proposto dal Ministero le parole: « o lo scolo delle acque » perchè è convinta che qualche volta dallo scolo imperfetto delle acque di una miniera possono derivare pericoli per la sicurezza dei lavori, e perchè queste parole esistevano già nella legge sardo-lombarda del 1859, nè la Commissione ha veduto una ragione sufficiente per toglierle. Però, come la Commissione ha creduto di dover introdurre questa modificazione, non crede di dover fare altrettanto per le modificazioni proposte dall'onorevole Colajanni, per quanto abbiano il loro fondamento giusto, in considerazioni di un ordine diverso da quello a cui si riferisce la presente legge.

Se, (parlo della prima modificazione proposta), se le opere necessarie per il trasporto

interno o esterno dei materiali e il loro deposito per l'impianto di forni e di apparecchi di trattamento dei minerali ecc. ecc., saranno opere che si presentano necessarie, nel senso che, non facendole, la sicurezza dei lavori possa esser compromessa, allora codeste opere, senza bisogno di questa aggiunta, rientreranno nelle disposizioni di questo articolo, nella dicitura cioè: « opere necessarie per garantirne la sicurezza » e non c'è bisogno di questa aggiunta.

Però l'onorevole Colajanni deve comprendere che se si fa l'aggiunta che egli ha indicato, tanto più che in gran parte codeste parole già figuravano in altri disegni di legge ad effetti diversi, ne potrà molto facilmente derivare che, allo scopo di tutelare la sicurezza dei lavori subentrerà quello di agevolare l'esercizio dell'industria mineraria, che è uno scopo nobile e santo, sul quale desidero, e la Commissione lo ha ripetutamente detto, che il Ministero porti prontamente la sua attenzione, ma che non è lo scopo della legge attuale.

Di questi miglioramenti, di modificazioni conformi a quella che risulterebbe da questa prima aggiunta che l'onorevole Colajanni ci propone, la Commissione avrebbe dovuto introdurne molte nella legge attuale, se avesse dato retta a tutti i desiderii che le sono stati espressi dai coltivatori di miniere delle diverse parti del Regno; ma la Commissione ha dovuto resistere a codesta corrente, la quale tendeva a portarla al di fuori dell'orbita in cui deve rimanere ristretta la legge attuale.

Sarà opportuno che nelle disposizioni della legge che dovrà farsi, per dettare le norme dirette a favorire l'esercizio dell'industria, si tenga molto conto di questa prima raccomandazione che, sotto forma di aggiunta all'articolo, fa l'onorevole Colajanni, ma non sarebbe opportuno introdurla oggi in questa legge.

L'onorevole Colajanni dice: ma, allora, se avete sentito il bisogno di aggiungere le parole: « o lo scolo delle acque, » anche a proposito di codesta aggiunta si potrebbe ritorcere l'osservazione che voi avete fatta. È vero! Fino ad un certo punto la sua osservazione è anche giusta!

Ma egli deve considerare come dal momento che nell'articolo si era contemplata in modo speciale la ventilazione delle miniere, come era precisamente nella legge del 1859, la